

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra. Atto n. 517 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	24
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. Atto n. 519 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	21

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 18.

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra.
Atto n. 517.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Angelo ALESSANDRI (Misto) in sostituzione del relatore per la VIII Commissione, onorevole Tortoli, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, anche a nome del relatore per la II Commissione, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) ritiene che sarebbe più opportuno trasformare in osservazioni le due condizioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore.

Manlio CONTENUTO (PdL) in relazione alla proposta di parere presentata, dichiara di condividere la scelta di prevedere

delle condizioni, ritenendo che le questioni sollevate meritino una dovuta attenzione da parte del Governo. Per quanto attiene lo schema di decreto in esame, evidenzia l'esigenza di meglio approfondire l'ambito di applicazione soggettiva delle disposizioni ivi contenute, per verificare in particolare se i diversi adempimenti previsti, nonché le conseguenti sanzioni, siano applicabili, come sarebbe opportuno, ai soli operatori che svolgono interventi di manutenzione sulle apparecchiature ovvero anche nei confronti dei proprietari degli stessi. Ritene che, qualora si trattasse di una applicazione allargata ai proprietari delle apparecchiature, vi sarebbe il rischio, non solo di prevedere ulteriori adempimenti nei confronti dei soggetti privati relativamente a disposizioni riconducibili alla normativa europea, ma di ipotizzare delle vere e proprie forme di responsabilità per fatti altrui.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), intervenendo per una precisazione, fa presente che dalla lettura del provvedimento sembra emergere con sufficiente chiarezza il fatto che i proprietari delle apparecchiature e degli impianti di cui trattasi sono assoggettabili alle sanzioni previste dal provvedimento in esame, solo nel caso in cui essi si rivolgano per gli interventi di installazione o manutenzione a personale non in possesso delle richieste attestazioni professionali.

Il sottosegretario di Stato Tulio FANELLI conferma quanto appena detto dal deputato Bonciani in ordine alla responsabilità dei proprietari delle apparecchiature e degli impianti ai quali si riferisce il provvedimento in esame, precisando che le sanzioni in esso previste si applicano a tali soggetti solo nel caso in cui essi si rivolgano a personale non in possesso delle richieste attestazioni professionali.

Quanto alle condizioni contenute nella proposta di parere presentata, dichiara di condividere lo spirito e le finalità della prima condizione; esprime, invece, forti perplessità sul contenuto della seconda condizione, che rischia di rendere sostan-

zialmente inefficace l'apparato sanzionatorio introdotto dal provvedimento in esame.

Manlio CONTENUTO (PdL), preso atto dei chiarimenti da parte del rappresentante del Governo, invita i relatori a chiarire nelle premesse della proposta di parere che le sanzioni si applicano ai proprietari delle apparecchiature e degli impianti solo nel caso in cui questi non si rivolgano per la loro installazione o manutenzione agli operatori legittimati appositamente. Ritene inoltre opportuno mantenere la possibilità di obblare almeno a favore dei proprietari nelle ipotesi in cui abbiano commesso il citato illecito amministrativo, trattandosi pur sempre di una condotta connessa all'inadempimento di una serie di prescrizioni formali.

Angelo ALESSANDRI (Misto), alla luce del dibattito svolto, presenta – anche a nome del relatore per la II Commissione – una nuova formulazione del parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, come riformulata dai relatori.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Atto n. 519.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore per la VIII Commissione*, presenta, anche a nome del relatore per la II Commissione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole presentata dai relatori.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (Atto n. 517).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite II Commissione (Giustizia) e VIII Commissione (Ambiente, territorio, e lavori pubblici);

esaminato lo schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (atto n. 517);

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia espressamente previsto al comma 2 dell'articolo 4 che la sanzione introdotta dalla medesima norma non si applica alle attività di semplice ricarica degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, giacché tali attività, non comportando né raccolta, né stoccaggio di gas fluorurati, non possono in alcun modo essere fatte rientrare nelle attività di recupero soggette agli obblighi imposti dalla normativa europea e, conseguentemente, all'apparato sanzionatorio introdotto dal provvedimento in titolo;

2) sia soppresso l'articolo 14, che esclude l'applicazione del pagamento in misura ridotta alle sanzioni disciplinate dal provvedimento.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inasprire talune sanzioni previste nel provvedimento in titolo, al fine di rendere l'apparato sanzionatorio che si introduce coerente con il principio di proporzionalità della sanzione rispetto al valore del bene protetto e alla gravità della sua lesione;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la misura delle sanzioni per quelle fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

c) valuti il Governo l'opportunità di ridurre lo spazio edittale delle sanzioni che si introducono, al fine di rendere più certo e più chiaro per i soggetti che operano nel settore il quadro regolatorio e di rendere più omogenea e uniforme la sua applicazione su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (Atto n. 517).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio, e lavori pubblici);

esaminato lo schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (Atto n. 517);

rilevata l'opportunità di chiarire che le sanzioni si applicano ai proprietari delle apparecchiature e degli impianti solo nel caso in cui non si avvalgano di operatori in possesso della prescritta certificazione;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia espressamente previsto all'articolo 4, comma 2, che la sanzione introdotta dalla medesima norma non si applica alle attività di semplice ricarica degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, giacché tali attività, non comportando né raccolta, né stoccaggio di gas fluorurati, non possono in alcun modo essere fatte rientrare nelle attività di recupero soggette agli obblighi imposti dalla normativa europea e, conseguentemente, all'apparato sanzionatorio introdotto dal provvedimento in titolo;

2) sia modificato l'articolo 14 nel senso di prevedere che alle sanzioni comminate nei confronti dei proprietari delle apparecchiature e degli impianti che non si siano avvalsi di operatori in possesso della prescritta certificazione, sia applicabile il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inasprire talune sanzioni previste nel provvedimento in titolo, al fine di rendere l'apparato sanzionatorio coerente con il principio di proporzionalità della sanzione rispetto al valore del bene protetto e alla gravità della sua lesione;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la misura delle sanzioni per quelle fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

c) valuti il Governo l'opportunità di ridurre lo spazio edittale delle sanzioni che si introducono, al fine di rendere più certo e più chiaro per i soggetti che operano nel settore il quadro regolatorio e di rendere più omogenea e uniforme la sua applicazione su tutto il territorio nazionale.